



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnatura SD

ALLEGATO7 - SCHEMA DI CONTRATTO

In data....., con scrittura privata in duplice originale da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2702 del R.D. 262/1942 e s.m.i., di seguito: *Codice Civile*

Tra

L'Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale "V. Emanuele II" - via Lussana n. 2 - Bergamo, PEC....., e-mail..... C.F. 80027810169, di seguito: *Amministrazione*, rappresentato legalmente da Patrizia Giaveri, Dirigente Scolastico, nata a Monza (MB) il 04 aprile 1968, C.F. GVRPRZ68D44F704K, elettivamente domiciliato per l'esercizio delle sue funzioni presso la sede legale del Committente;

E

....., di seguito: *Operatore Economico*, con sede legale in nr., (.....), nella persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, nato a (.....) in data, C.F. PEC..... e-mail.....;

congiuntamente: *le Parti*

Premesso che:

1. L'Amministrazione espleta la propria attività istituzionale su due sedi, via Lussana nr. 2 e via Nastro Azzurro nr. 2, entrambe concesse in uso dalla Provincia;
2. L'Amministrazione si avvale attualmente di una somministrazione di fornitura relativa a bevande calde/fredde/alimenti confezionati su entrambe le menzionate sedi, regolarmente autorizzato da Provincia, il cui costo ricade sui terzi utenti, senza alcun genere di onere finanziario per l'Amministrazione;
3. Il contratto *sub 2* va a scadenza il 31 agosto 2023;
4. Relativamente alla **sede di via Lussana**, la fornitura viene erogata attraverso **nr. 14** postazioni di cui **nr. 5 di bevande calde, nr. 9 di alimenti/bevande refrigerate**. Gli allacciamenti degli impianti di gas, luce e acqua e i relativi quadri sono conformi alle norme vigenti sulla sicurezza;
5. Relativamente alla **sede di via Nastro Azzurro**, la fornitura viene erogata attraverso **nr. 2** postazioni di cui **nr. 1 di bevande calde, nr. 1 di alimenti/bevande refrigerate**. Gli allacciamenti degli impianti di gas, luce e acqua e i relativi quadri sono conformi alle norme vigenti sulla sicurezza;
6. La popolazione scolastica, comprensiva di alunni e personale docente e non docente, prevista per l'anno scolastico 2023/24 è pari a nr. 1544 unità;
7. L'Amministrazione intende individuare con criteri di imparzialità **un unico Operatore Economico** che espleti la fornitura su **entrambe** le menzionate sedi;
8. L'Amministrazione persegue la finalità di garantire una fornitura caratterizzata da elevato rapporto qualità/prezzo per tutti i componenti della Comunità Educante, che ne sopportano gli oneri finanziari, promuovendo nella Procedura, anche ai sensi e per gli effetti della L. 128/2013, art. 4 comma *5quater*:
 - a) **alimentazione mediterranea biologica, considerata unanimemente come standard di dieta salutare;**
 - b) **prodotti biologici prevalentemente di provenienza del territorio provinciale incentivando il consumo di frutta e verdura quale buon sistema per conservare il benessere psicofisico e prevenire e squilibri nutrizionali;**
 - c) **utilizzo di prodotti locali di agricoltura biologica;**
 - d) **prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude, cotte e legumi, yogurt, con una limitazione nel consumo di zucchero;**
 - e) **adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia/intolleranza al lattosio;**
 - f) **esclusivo utilizzo di plastiche compostabili;**

9. L'Amministrazione intende garantire la professionalità, l'osservanza delle regole igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il decoro e l'adeguatezza della fornitura al contesto di una istituzione scolastica;
10. L'Amministrazione è equiparata a luogo di lavoro per tutti gli effetti discendenti dalla legge, ai sensi dell'art. 2 co. 1 a) e b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
11. L'Amministrazione, per i motivi esposti *sub* 1, 4 e 5, è tenuta a tutelare contrattualmente l'integrità delle aree concesse in uso temporaneo per la fornitura, nonché l'adempimento degli obblighi pecuniari dell'Operatore Economico verso la Provincia, agendo pertanto da mandatario speciale della Provincia relativamente alle predette materie;
12. L'Amministrazione, per il motivo esposto *sub* 11, risponde verso la Provincia in solido con l'Operatore Economico ove non abbia adottato nel Contratto le disposizioni necessarie alla tutela dei locali concessi in uso temporaneo;
13. L'Amministrazione, con il proprio rappresentante legale, agisce nell'interesse della Comunità Educante, e per tanto ne persegue la tutela sotto il profilo della qualità della fornitura erogata dall'Operatore Economico;

Tutto ciò premesso si concorda e si stipula quanto segue

Art. 1 - Rilievo alla Premessa

1. La premessa al presente contratto, di seguito: *Contratto*, ne costituisce parte integrante e imprescindibile.

Art. 2 - Causa

1. Il Contratto trova la sua causa nella necessità di assicurare in regime di somministrazione una regolare fornitura, attraverso macchinari di distribuzione automatica, di bevande calde/fredde/alimenti confezionati a beneficio della Comunità Educante che opera nell'ambito dell'Amministrazione. Il costo della predetta fornitura è interamente a carico della menzionata Comunità Educante.

Art. 3 - Oggetto

1. Il Contratto assume ad oggetto la somministrazione della fornitura di bevande calde/fredde/alimenti confezionati, da parte dell'Operatore Economico, attraverso macchinari di distribuzione automatica posti all'interno degli edifici di cui in premessa *sub* 4 e 5, di proprietà della Provincia di Bergamo, di seguito: *Provincia*.

La predetta somministrazione non fa sorgere obblighi di acquisto sotto il profilo qualitativo e quantitativo né in capo all'Amministrazione né in capo alla Comunità Educante, permanendo l'alea dell'attività esclusivamente in capo all'Operatore Economico.

2. La fornitura viene definita dalle Parti in conformità all'art. 68 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 Allegato XIII ivi richiamato, e in particolare costituisce **obbligo contrattuale** l'osservanza di quanto segue (lettere da a) a g):

- a)** rispetto dei requisiti generali previsti dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria per qualsivoglia attività in campo alimentare, con particolare riferimento a:
1. adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione;
 2. prevenzione contaminazione trasmessa per via aerea;
 3. tutte le azioni volte ad impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa sulle superfici;
- b)** magazzinaggio a temperatura controllata con sufficiente capacità di mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata;
- c)** rispetto delle normative vigenti in materia di piena accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità;
- d)** rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di alimenti in Istituti Scolastici:
- 1) adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica;
 - 2) prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude, cotte, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di zucchero;
 - 3) adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia/intolleranza al lattosio;
 - 4) divieto di cessione, a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche e/o con effetti psicotropi accertati in letteratura scientifica;

5) esclusivo utilizzo di plastiche compostabili

e) rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico;

f) rispetto della normativa tributaria in materia di vendita di prodotti alimentari attraverso distributori automatici;

g) rispetto della normativa e della giurisprudenza consolidata sulla erogazione di alimenti confezionati relativamente alla data di scadenza stampata sulla confezione (dicitura: *da consumarsi entro*), e alla data di conservazione delle qualità specifiche (dicitura: *da consumarsi preferibilmente entro*);

3. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella determinazione dell'oggetto nel presente articolo, le Parti rinviando alle specifiche poste nell'articolo seguente, nonchè richiamano in modo particolare l'osservanza da parte dell'Operatore Economico, a titolo di **obbligo contrattuale**, delle seguenti norme speciali: L. 283/1962; D.P.R. 327/1980; Regolamento UE 178/2002; Regolamento UE 852/2004; Regolamento UE 853/2004; D.Lgs. 193/2007.

Art. 4 - Specifiche della fornitura

1. Costituisce **obbligo contrattuale** dell'Operatore Economico **provvedere ai macchinari necessari** allo svolgimento ottimale della fornitura. Tali beni restano nel possesso esclusivo dell'Operatore Economico non costituendosi con il Contratto diritti reali a beneficio dell'Amministrazione. L'Operatore Economico si assume al riguardo ogni onere finanziario relativo al trasporto dei predetti macchinari, sia in avvio del periodo di durata del Contratto che alla scadenza del periodo contrattualizzato, nonchè ogni altro onere finanziario relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari.

2. Costituisce **obbligo contrattuale** dell'Operatore Economico curare l'**immagine complessiva della fornitura**, ispirata a sobrietà e ordine, conforme ad un contesto scolastico. Costituisce **obbligo contrattuale** dell'Operatore Economico provvedere alla pulizia delle macchinari.

3. Qualsiasi iniziativa commerciale, promozionale, pubblicitaria dell'Operatore Economico implicante direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, la Comunità Educatrice deve essere preventivamente autorizzata dal legale rappresentante dell'Amministrazione. Tale obbligo costituisce **obbligo contrattuale**.

4. I prodotti che hanno costituito oggetto della procedura ad evidenza pubblica citata in premessa sono **inclusi obbligatoriamente nell'offerta della fornitura**. Tale obbligo costituisce **obbligo contrattuale**.

5. I prodotti che hanno costituito oggetto della procedura ad evidenza pubblica citata in premessa sono commercializzati al **prezzo offerto** nella procedura di selezione. Tale obbligo costituisce **obbligo contrattuale**.

6. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** a proporre un ragionevole numero di **ulteriori prodotti, diversi da quelli che hanno costituito oggetto di procedura ad evidenza pubblica**, nell'osservanza dei medesimi criteri di qualità previsti per i prodotti oggetto di procedura, al prezzo concordato con l'Amministrazione nel Contratto. **La lista complessiva dei prodotti e relativi prezzi viene allegata al Contratto con la denominazione di Allegato 1, di cui costituisce parte integrante e produttiva di effetti**.

7. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** a tenere **invariati** per l'intera durata del Contratto i **prezzi** dei prodotti oggetto della procedura di selezione.

8. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** a tenere **invariati** per l'intera durata del Contratto i **prezzi** dei prodotti ulteriori, non costituenti oggetto della procedura di selezione.

9. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** all'osservanza delle vigenti norme fiscali e tributarie in materia di attività commerciali.

10. E' **contrattualmente obbligatoria** l'esposizione del **listino prezzi**, con modalità tali da renderlo evidente e facilmente leggibile all'utenza.

11. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** all'osservanza della normativa vigente sulla **tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro, sulla base di quanto esplicitato in premessa *sub* 11.

12. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** alla completa osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia di Tutela della Salute a seguito di sopralluoghi ispettivi.

Art. 5 - Spazi adibiti alla fornitura

1. Gli spazi concessi in uso temporaneo per lo svolgimento della fornitura, di seguito: *Spazi*, sono quelli indicati in premessa *sub* 4 e 5, facenti parte del patrimonio indisponibile della Provincia, concessi in uso gratuito all'Amministrazione.

2. L'Amministrazione subconcede in uso temporaneo all'Operatore Economico gli Spazi esclusivamente per le finalità esplicitate nella premessa e nell'oggetto del Contratto.
3. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** alla diligente custodia, conservazione e manutenzione degli Spazi nelle condizioni in cui gli vengono formalmente consegnati, in analogia di quanto disposto dall'art. 1587 del Codice Civile. La copertura assicurativa per danni a terzi cui l'Operatore Economico è contrattualmente obbligato include i danni arrecati ai locali dall'Operatore Economico stesso e/o da terzi, anche per riparazione di danneggiamenti causati da tentativi di furto.
4. La Provincia ovvero l'Amministrazione non rispondono a nessun titolo verso l'Operatore Economico per mancato godimento degli Spazi dovuto a riparazioni urgenti disposte dalla Provincia, o dall'Amministrazione, che non possono differirsi fino al termine del Contratto, in analogia a quanto disposto dall'art. 1583 del Codice Civile.
5. In analogia a quanto disposto dall'art. 1590 del Codice Civile, l'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** a restituire gli Spazi nello stato medesimo in cui l'ha ricevuti salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del Contratto. Le Parti stabiliscono che la locuzione *restituzione nello stato medesimo in cui l'ha ricevuti* comprende anche **il completo sgombero degli Spazi da parte dell'Operatore Economico, il quale se ne accolla gli oneri finanziari.**
6. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** a farsi carico delle spese di sgombero ove l'Amministrazione ovvero la Provincia fossero costrette a procedere d'ufficio allo sgombero per inadempimento dell'Operatore Economico stesso, pur formalmente intimato.

Art. 6 - Revoca della concessione

1. L'Operatore Economico prende atto di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. circa la revoca per sopravvenuti motivi di opportunità.
2. L'Operatore Economico prende atto del diritto potestativo in capo a Provincia ovvero all'Amministrazione circa la revoca della concessione per inadempimenti relativi all'uso degli Spazi, risultante concretamente difforme a quanto disposto dall'art. 5 del Contratto.

Art. 7 - Indennità d'uso

1. L'indennità d'uso relativa agli Spazi concessi all'Operatore Economico è pari a **€ 1.000,00 (=mille/00) per ciascun macchinario** allocato negli Spazi **per ogni anno scolastico** ricadente nel Contratto, da versare all'Amministrazione, codice IBAN IT63W0306911166100000046175, in due rate di pari importo **entro e non oltre il 28 febbraio e il 31 agosto** di ciascun anno di vigenza contrattuale. Tale contributo è comprensivo della quota-parte per utenze elettriche e idriche. Tale adempimento costituisce **obbligo contrattuale.**
2. Con il Contratto, l'Operatore Economico riconosce la **liquidabilità** e la **certezza** della somma da questi dovuta all'Amministrazione alle predette scadenze, nonché sul carattere probatorio del Contratto ai fini della sussistenza dell'obbligazione pecuniaria in capo all'Operatore Economico nei confronti dell'Amministrazione. L'Operatore Economico pertanto prende atto dell'**azionabilità per decreto monitorio** da parte dell'Amministrazione in forza dell'art. 633 e sgg. del Codice di Procedura Civile in caso di inadempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Art. 8 - Sicurezza e tutela della salute

1. In osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Operatore Economico, prima di dare avvio alla somministrazione della fornitura, assume l'**obbligo contrattuale** di raccordarsi con il R.S.P.P. indicatogli dal rappresentante legale in funzione di datore di lavoro, al fine di concordare i documenti e le procedure necessarie a garantire l'esecuzione del Contratto nelle condizioni di sicurezza legalmente previste.
2. L'Operatore Economico è **contrattualmente obbligato** a porre concretamente in essere tutte le cautele rientranti nelle sue possibilità soggettive di azione al fine di garantire l'espletamento della fornitura nelle condizioni di massima sicurezza per l'incolumità della Comunità Educante, nonché degli operatori posti alle sue dipendenze. Nel termine *incolumità* le Parti ricomprendono l'integrità fisica e morale della persona, intangibile e non limitabile da fatti direttamente o indirettamente riconducibili alla fornitura.

Art. 9 - Controlli

1. L'osservanza dell'attuazione di quanto stabilito nel Contratto costituisce uno snodo ritenuto strategico dalle Parti: l'Amministrazione, per garantire la miglior qualità della fornitura alla Comunità Educante; l'Operatore Economico, per monitorare costantemente i propri processi di controllo della fornitura offerta.
2. Sulla base di qualsiasi segnalazione pervenuta al direttore s.g.a. dell'Amministrazione, viene avviata una procedura istruttoria al fine di verificare l'effettiva sussistenza della criticità segnalata.
3. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma precedente, l'Amministrazione nella persona del suo legale rappresentante applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17.

Art. 10 - Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale, di seguito: *Deposito*, è fissato dalle Parti in **€ 3.000,00 (=tremila/00)**, che l'Operatore Economico versa all'Amministrazione su conto corrente bancario IBAN IT63W0306911166100000046175 precedentemente alla stipula del Contratto.
2. In virtù di quanto previsto al comma precedente, il Deposito è infruttifero.
3. Il Deposito viene annualmente reintegrato dall'Operatore Economico ove ne diminuisce la consistenza per l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, in modo che l'importo del Deposito sia per ciascun anno di durata del Contratto sempre pari a € 3.000,00. Tale pattuizione costituisce **obbligo contrattuale**.
4. Il Deposito viene restituito dall'Amministrazione alla naturale scadenza del Contratto.

Art. 11 - Obblighi previdenziali, assistenziali, retributivi e di sicurezza

1. L'Operatore Economico si assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'**obbligo contrattuale** di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei propri lavoratori dipendenti, in conformità a quanto disposto dal CCNL di categoria.
2. Resta nel diritto potestativo dell'Amministrazione condurre controlli a campione sul rispetto di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 12 - Danni arrecati ai terzi

1. I danni arrecati a terzi da macchinari nel possesso dell'Operatore Economico ovvero da qualsivoglia evento connesso alla fruizione alimentare della fornitura sono sotto la diretta responsabilità dell'Operatore Economico stesso, rientrando nella tipologia di attività prevista dall'art. 2082 del Codice Civile. A tal fine è **contrattualmente obbligatoria** la copertura assicurativa per danno a terzi arrecato dall'Operatore Economico nell'esercizio della sua attività professionale per tutta la durata del Contratto.
2. La copertura assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere massimali adeguati all'ampiezza dell'attività svolta per tutta la durata del Contratto.
3. La valutazione tecnica sull'adeguatezza dei massimali in discussione, così come quella sull'affidabilità economica della compagnia assicuratrice, ricadono completamente sotto la responsabilità d'impresa dell'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 2082 in combinato disposto con l'art. 2049 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione aziona il Contratto in sede giudiziale, individualmente o come terzo, per responsabilità extracontrattuale dell'Operatore Economico verso l'Amministrazione concretantesi nel danno d'immagine.

Art. 12bis - Danni arrecati da terzi

1. Nel periodo di durata del Contratto, i macchinari posizionati negli Spazi concessi in uso temporaneo restano nella piena disponibilità dell'Operatore Economico, non ricadendo sull'Amministrazione obblighi di custodia per deposito o connessi in ogni altro modo alla detenzione.
2. L'Operatore Economico esclude l'Amministrazione da oggettiva responsabilità per i danni arrecati da terzi ai macchinari, eccetto che non sia riscontrata colpa grave o intenzionalità da parte di quest'ultima.

Art. 13 - Divieto di recesso unilaterale

1. Le Parti convengono espressamente il divieto di recesso unilaterale.

Art. 14 - Divieto di cessione

1. Le Parti convengono espressamente il divieto di cessione, totale o parziale.

Art. 15 - Divieto di sub-appalto

1. Le Parti convengono espressamente il divieto di sub-appalto, totale o parziale.

Art. 16 - Clausole penali

1. Le seguenti clausole penali trovano esecuzione attraverso il deposito cauzionale di cui all'art. 10.
2. L'applicazione delle seguenti clausole penali **non esclude nè preclude ai terzi** l'ordinaria azione giudiziale per la risarcibilità del danno cagionato dall'Operatore Economico, ovvero **all'Amministrazione** per l'eventuale danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito per dolo o colpa grave, con riferimento anche alla conseguente responsabilità extracontrattuale dell'Operatore Economico per danno all'immagine dell'Amministrazione.
3. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 3 co. 2** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 300,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.

4. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 4 co. 1** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 100,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale
5. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 4 co. 2** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 50,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale
6. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 4 co. 3** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 50,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.
7. L'inadempienza di uno obblighi di cui all'**art. 4 co. 4 e 5** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 100,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.
8. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 4 co. 7** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 500,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.
9. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 4 co. 6 e 8** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 200,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.
9. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 4 co. 9** comporta per ciascuna ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 200,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.
10. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 4 co. 10** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 100,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.
11. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 4 co. 11** comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 100,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.
12. L'inadempienza dell'obbligo di cui all'**art. 10 co. 3**, nella misura **inferiore al 20%** del Deposito, comporta per ciascuna circostanza accertata una penale pari a **€ 100,00**, che l'Amministrazione trattiene sul deposito cauzionale.
13. Ai fini interpretativi del testo del Contratto, le Parti con il termine *circostanza* utilizzato nei commi precedenti intendono significare i singoli episodi temporali in cui viene accertata e a cui viene riferita l'inadempienza, ricomprendendo e cumulando pertanto in un unico episodio di inadempienza una o più violazioni della stessa natura ravvicinate nel tempo.

Art. 17 - Procedura di addebito clausole penali

1. Il rappresentante legale dell'Amministrazione nella persona del dirigente scolastico contesta formalmente all'Operatore Economico la circostanziata violazione dell'obbligo contrattuale e la relativa clausola penale da applicare alla fattispecie.
2. L'Operatore Economico notifica formale deduzione difensiva al rappresentante legale dell'Amministrazione nella persona del dirigente scolastico entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al comma precedente.
3. Il rappresentante legale dell'Amministrazione nella persona del dirigente scolastico, valutate le deduzioni difensive anche in riferimento all'art. 1256 del Codice Civile, decide se archiviare la contestazione o applicare la penale prevista.
4. In caso di applicazione della penale prevista, il direttore direttore s.g.a. dell'Amministrazione contabilizza in apposito documento il debito a carico dell'Operatore Economico, da soddisfare sul Deposito.

Art. 18 - Durata

1. Il Contratto produce i suoi effetti **dal 1 settembre 2023 fino al 31 agosto 2026**, restando impregiudicate le cause di risoluzione e di estinzione di cui agli artt. 19 e 20.
2. Non è ammesso tacito rinnovo.
3. L'Operatore Economico è tenuto a eventuale proroga di tipo tecnico, non oltre la durata di 6 mesi, finalizzata alla prosecuzione Contratto nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente.

Art. 19 - Clausole risolutive espresse

1. L'inadempienza degli **obblighi relativi agli Spazi** di cui all'art. 5 co. 3 costituisce causa di risoluzione.
2. L'inadempienza dell'**obbligo pecuniario** connesso alla concessione, trascorsi 120 giorni dal termine di scadenza, costituisce causa di risoluzione.
3. Ai fini degli effetti temporali della risoluzione, il Contratto viene qualificato dalle Parti come ad esecuzione continuata.
4. La risoluzione non preclude all'Amministrazione, ovvero alla Provincia, ove ne ricorrano i presupposti di legge, qualsiasi azione giudiziale per la risarcibilità dell'eventuale danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito, con riferimento anche alla conseguente responsabilità extracontrattuale dell'Operatore Economico per danno all'immagine della Provincia e/o dell'Amministrazione.

Art. 20 - Cause di estinzione del Contratto

1. L'**inadempienza recidiva e/o prolungata dell'obbligo relativo quanto stabilito all'art. 3 co. 2** costituisce causa di estinzione. Le Parti a tal riguardo concordano nel qualificare la menzionata inadempienza recidiva e/o prolungata come impossibilità sopravvenuta da parte dell'Operatore Economico ad adempiere un'obbligazione che costituisce elemento centrale ed essenziale del

Contratto. All'Amministrazione, nella persona del suo rappresentante legale, è riservato il diritto potestativo di valutare il ricorrere dei presupposti di recidività e/o di prolungamento dell'inadempienza tali da rendere non più necessario l'adempimento.

2. Il sopraggiunto venir meno, durante il periodo definito dal Contratto, di uno dei **requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi** previsti dalla procedura di selezione ad evidenza pubblica citata in premessa costituisce causa di estinzione. Le Parti a tal riguardo concordano nel qualificare la menzionata inadempienza come impossibilità sopravvenuta da parte dell'Operatore Economico ad adempiere un'obbligazione che costituisce elemento centrale ed essenziale del Contratto, costituendo il possesso dei predetti requisiti il presupposto giuridico a fondamento della stipula del Contratto stesso.

3. L'**inadempienza prolungata degli obblighi previsti all'art. 4** costituisce causa di estinzione. Le Parti a tal riguardo concordano nel qualificare la menzionata inadempienza prolungata come impossibilità sopravvenuta da parte dell'Operatore Economico ad adempiere a tale obbligazione, e dunque all'esecuzione del Contratto, costituendo le macchinari connesse elemento centrale ed essenziale del Contratto. All'Amministrazione, nella persona del suo rappresentante legale, è riservato il diritto potestativo di valutare il ricorrere del presupposto del prolungamento dell'inadempienza tale da rendere non più necessario l'adempimento.

4. L'**inadempienza degli obblighi previsti agli artt. 8 co. 1 e 2, 11 co. 1**, costituisce causa di estinzione. Le Parti a tal riguardo concordano nel qualificare la menzionata inadempienza come impossibilità sopravvenuta da parte dell'Operatore Economico ad adempiere a tale obbligazione, e dunque all'esecuzione del Contratto, costituendo la sicurezza per i dipendenti dell'Operatore Economico e per la Comunità Educante elemento centrale ed essenziale del Contratto, a tutela della integrità fisica e o morale dei dipendenti e dei terzi.

5. L'**inadempienza dell'obbligo di reintegro del Deposito previsto all'art. 10 co. 3**, nella misura **superiore al 20%** della somma stabilita di **€ 3.000,00**, costituisce causa di estinzione. Le Parti a tal riguardo concordano nel qualificare la menzionata inadempienza come impossibilità sopravvenuta da parte dell'Operatore Economico ad adempiere a tale obbligazione, e dunque all'esecuzione del Contratto, costituendo il Deposito elemento centrale ed essenziale, a tutela degli adempimenti verso la Comunità Educante.

6. L'**inadempienza dell'obbligo previsto all'art. 12** costituisce causa di estinzione. Le Parti a tal riguardo concordano nel qualificare la menzionata inadempienza come impossibilità sopravvenuta da parte dell'Operatore Economico ad adempiere a tale obbligazione, e dunque all'esecuzione del Contratto, costituendo l'assicurazione contro i danni ai terzi elemento centrale ed essenziale di questo, a tutela della certezza di ristoro concreto ed effettivo della integrità fisica e/o morale del terzo danneggiato.

7. L'estinzione del Contratto per le cause sopra elencate non preclude all'Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, qualsiasi azione giudiziale per la risarcibilità dell'eventuale danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito, con riferimento anche alla conseguente responsabilità extracontrattuale dell'Operatore Economico per danno all'immagine dell'Amministrazione.

Art. 21 - Integrazione e rinvio

1. Per le eventuali necessità applicative su questioni non espressamente regolamentate dal testo del Contratto, ovvero non espressamente rinviate a norme specifiche, le Parti richiamano specificamente le seguenti norme, vigenti alla data di stipula:

- a) gli artt. 1175-1176 del Codice Civile in materia di correttezza e diligenza delle Parti nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- b) gli artt. 1218-1229 del Codice Civile in materia di adempimento delle obbligazioni e responsabilità contrattuale dell'Operatore Economico;
- c) l'art. 1256 del Codice Civile in materia di estinzione del Contratto;
- d) gli artt. 1321-1352 del Codice Civile in materia di formazione del Contratto;
- e) l'art. 1418 in materia di nullità dei contratti o delle clausole contrattuali contrari a norme imperative;
- f) l'art. 1467 del Codice Civile in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta per circostanze eccezionali;
- g) gli artt. 1571-1606 del Codice Civile in materia di regolazione analogica circa l'uso degli Spazi;
- h) gli artt. 1655-1676 del Codice Civile in materia di erogazione di servizi da parte di un soggetto imprenditoriale;
- i) gli artt. 1382-1384 del Codice Civile in materia di clausole penali;
- l) l'art. 1373 co. 4 del Codice Civile in materia di recesso unilaterale;
- m) l'art. 1782 del Codice Civile in materia di deposito cauzionale;
- n) l'art. 1341 del Codice Civile in materia di adesione a condizioni generali di contratto predisposte da una delle due parti;
- o) l'art. 23 della L. 62/2005 in materia di divieto di tacito rinnovo;
- p) la L. 283/1962, il D.P.R. 327/1980, il Regolamento UE 178/2002, il Regolamento UE 852/2004, il Regolamento UE 853/2004, il D.Lgs. 193/2007 in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande;

- q) la L. 128/2013, art. 4 co. 5bis e 5quater in materia di diffusione delle buone pratiche alimentari nelle scuole;
2. Le Parti recepiscono ogni altra norma vigente nell'ordinamento giuridico italiano, comunitario e internazionale ove necessario.

Art. 22 - Interpretazione

1. Il testo del Contratto, redatto in lingua italiana, assume il significato proprio delle parole secondo la connessione di queste.
2. Ove sorgano controversie interpretative e/o applicative, le Parti fanno prioritariamente riferimento ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362-1365 del Codice Civile, e residualmente ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1366-1371 del Codice Civile.

Art. 23 - Bollo

1. L'Operatore Economico provvede ad apporre sul presente Contratto il bollo di € 16,00 per ogni raggruppamento di nr. 4 pagine, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 642/1972 così come modificato dalla L. 71/2013.

Art. 24 - Registrazione

1. Il Contratto viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.
2. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne promuove la registrazione.

Art. 25 - Elezione di domicilio

1. Tutte le comunicazioni previste dal Contratto o ad esso relative dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano oppure per posta o per e-mail, salvo quando il Contratto prevede espressamente l'invio con raccomandata R/R o PEC, agli indirizzi evidenziati in epigrafe.

Art. 26 - Elezione di Foro

1. Le Parti eleggono il Foro di Bergamo a Foro competente per la regolazione delle eventuali controversie giudiziali originate nell'ambito del rapporto giuridico costituito con il Contratto, in ottemperanza alle norme sul gratuito patrocinio a beneficio dell'Amministrazione.

Art. 27 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 e s.m.i., l'Amministrazione s'impegna a che i dati raccolti siano trattati al solo fine dell'esecuzione del Contratto.

Letto, Approvato e Sottoscritto in

Bergamo,

per l'Istituto
il Rappresentante Legale

per

il Rappresentante Legale

Art. 28 - Approvazione specifica

1. L'Operatore Economico approva specificamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli del Contratto:
- # art. 3 - Oggetto;
 - # art. 4 - Specifiche della fornitura;
 - # art. 5 - Spazi adibiti alla fornitura;
 - # art. 6 - Revoca della concessione;
 - # art. 7 - Indennità d'uso;
 - # art. 8 - Sicurezza e tutela della salute;

art. 9 - Controlli;
art. 10 - Deposito cauzionale;
art. 11 - Obblighi previdenziali, assistenziali, retributivi e di sicurezza;
art. 12 - Danni arrecati ai terzi;
art. 13 - Divieto di recesso unilaterale;
art. 14 - Divieto di cessione;
art. 15 - Divieto di appalto;
art. 16 - Clausole penali;
art. 17 - Procedura di addebito clausole penali;
art. 18 - Durata;
art. 19 - Clausole risolutive espresse;
art. 20 - Cause di estinzione del Contratto;
art. 23 - Bollo;
art. 26 - Elezione di Foro

per l'Istituto
il Rappresentante Legale

per

il Rappresentante Legale